



University of Shkodra
"Luigj Gurakuqi"
Faculty of Law



UNIVERSITA
DEGLI STUDI
FIRENZE

DIPARTIMENTO DI
SCIENZE GIURIDICHE
ECCELLENZA 2023-27

INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

THE PROCESS OF HARMONIZATION OF ALBANIAN LEGISLATION WITH THE EU LAW AND THE EXPERIENCES OF OTHER COUNTRIES-THEORETICAL AND PRACTICAL ISSUES

PROCEEDINGS BOOK

VOLUME I

(Parallel Sessions)

5 December 2024, Shkodër, Albania



University of
Shkodra
“Luigj
Gurakuqi”
Faculty of
Law



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

DSG

DIPARTIMENTO DI
SCIENZE GIURIDICHE
ECCCELLENZA 2023-27

INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

THE PROCESS OF HARMONIZATION OF ALBANIAN LEGISLATION WITH THE EU LAW AND THE EXPERIENCES OF OTHER COUNTRIES - THEORETICAL AND PRACTICAL ISSUES

5 December 2024

Shkodër, Albania

PROCEEDINGS BOOK VOLUME I (*Parallel Sessions*)

FACULTY OF LAW

University of Shkodra “Luigj Gurakuqi”

Shkodër, 2025

PARTECIPAZIONE E SVILUPPO SOSTENIBILE: UNA RIFLESSIONE DAL FIUME SHUSHICË

Lorenzo TOMASSINI¹

Sommario: 1. Introduzione: turismo e conflitti socio-ambientali, modelli di sviluppo contrapposti; 2. Il significato della sostenibilità, tra impresa e comunità; 3. Partecipazione, un termine (ed una risorsa) fondamentale per l'impresa che vuole essere sostenibile; 4. Mediazione e facilitazione, istituti ed esperienze per la partecipazione; 5. Conclusione.

1. Introduzione: turismo e conflitti socio-ambientali, modelli di sviluppo contrapposti

Il turismo rappresenta un settore sempre più rilevante per l'economia albanese, in forte e costante crescita, come provato dagli arrivi internazionali nel Paese, dal 2010 più che triplicati. A questo è seguito pure l'aumento delle strutture ricettive, che negli ultimi dieci anni ha visto una crescita dei posti letto del 186%. Uno sviluppo che non si ferma al solo comparto alberghiero, ma interessa un complesso di attività e servizi ampio, come i trasporti, la ristorazione, tutta la filiera alimentare, lo sport e addirittura il settore edile e delle costruzioni, impegnato sia nel potenziamento delle infrastrutture che nella realizzazione di hotel, resort e tutto ciò che a questi è connesso².

In tale contesto, il turismo di massa balneare si dimostra quello più importante, soprattutto per la prefettura di Valona, favorita da bellezze naturali, ottime condizioni geografiche e climatiche ed anche dalla presenza di connessioni autostradali e porti³. Qui, meritano particolare attenzione

* Il presente contributo espone i risultati delle ricerche compiute nell'ambito del progetto RETURN (*multi-Risk scieEnce for resilientT commUnities undeR a changiNg climate*). Un partenariato esteso, sponsorizzato dal PNRR, che coinvolge circa 350 ricercatori e docenti da differenti università italiane. Vedi: <https://www.fondazionereturn.it/en/>;

¹ Dottorando, Università degli Studi di Firenze, Italia, e-mail: lorenzo.tomassini@unifi.it.

² v. INTESA SANPAOLO, SRM: *Albania, il comparto turistico volano per lo sviluppo*, in: <https://group.intesasnapaolo.com/it/>, 2023, Cfr. A. PRIFTI, E. ZENELAJ, *Challenges towards sustainable tourism for regional development of Vlore Region*, in "EJSD", ECSDEV, 2013, pp. 287 e ss.

³ Con riferimento alla sola prefettura di Valona, per la realtà alberghiera, come impiego, il turismo permetterebbe di occupare circa 300.000 lavoratori, per il periodo estivo e

alcune località, Palasë, Dhermi ed Himare, dove il turismo cresce pure con importanti investimenti internazionali, che stanno contribuendo ad edificare moderne strutture alberghiere e abitative. La cui particolarità, per alcune di queste, è che ambiscono, a detta degli investitori, ad un turismo (di lusso e) sostenibile, con basso impatto ambientale e ridotto consumo energetico⁴.

Un'apprezzabile attenzione verso la natura, che tuttavia contrasta con quanto avviene appena dietro le montagne sovrastanti le tre cittadine menzionate, nella valle del fiume Shushicë. Dove le comunità locali stanno insorgendo contro un progetto di acquedotto che, attingendo dalle sorgenti tra i monti, rifornirebbe tramite una *pipeline* sotterranea di diciassette chilometri proprio le strutture turistiche sulla costa⁵. L'opera è criticata perché si teme possa compromettere la disponibilità idrica della zona, mettendo a rischio l'ecosistema presente, unico e ricchissimo. Difatti, il corso d'acqua è nel complesso degli affluenti del fiume Vjosa, uno degli ultimi fiumi selvaggi d'Europa, che dalla Grecia scorre libero, fino al mare Adriatico, privo di sbarramenti o deviazioni artificiali, generando un patrimonio naturale straordinario, tutelato dal 2023 come parco nazionale⁶. Ma, oltre l'interesse ambientale stretto, le conseguenze dell'opera sarebbero pure sociali, al punto che i rappresentanti dei villaggi interessati dal corso dello Shushicë affermano che la loro stessa esistenza potrebbe venire radicalmente compromessa, a causa delle limitazioni idriche che impatterebbero sugli allevamenti e l'agricoltura, principali attività economiche in quelle valli. Di diverso avviso è invece il Ministero del Turismo e l'Ambiente Albanese, che sostiene che l'impatto dell'acquedotto sarà limitato, poiché si collegherà ad una sola fonte, esterna all'area del parco nazionale, che non devierà il flusso del fiume⁷.

Questo genere di polemiche non sono nuove nell'area, detta il “Blue Heart

75.000 in quello invernale, ivi, p. 288.

⁴ v. BALFIN, *Intesa Sanpaolo Bank Albania finances with € 26 million the construction of Green Coast Hotel – MGallery Collection*, in: <https://balfin.al/>, 2024.

⁵ v. C. ELIA, *La battaglia per la valle dello Shushica*, in “Osservatorio Balcani e Caucaso”: <https://www.balcanicaucaso.org/>, 2024. Inoltre, su un altro progetto, per la costruzione di impianti per la produzione di energia idroelettrica, sempre sullo Shushica, v. RES PUBLICA, *Nis debati gjyqësor për HEC-et në Shushicë: Komuniteti dhe shoqëria civile kundër ndërtimit të paligjshëm të HEC-eve në Parkun Kombëtar të Vjosës*, in “EcoAlbania”: <https://ecoalbania.org/>, 2024.

⁶ v. K. MCVEIGH, *The hydropower goldrush: how Europe's first wild river national park saw off the dams*, in “The Guardian”: <https://www.theguardian.com/europe>, 2023.

⁷ v. G. TALIGNANI, *Ci rubano l'acqua per il turismo di massa. A rischio uno degli ultimi fiumi selvaggi d'Europa*, in “La Repubblica”: <https://www.repubblica.it/>, 2024.

of Europe”⁸, dove già i locali si erano opposti alla costruzione di dighe per la produzione di energia idroelettrica sul fiume Vjosa, dando avvio alla prima controversia ambientale gestita dai giudici amministrativi albanesi⁹. Il cui esito è stato a favore dei ricorrenti (il villaggio di Kutë, insieme alle ONG EcoAlbania, EuroNatur e RiverWatch), sia in primo grado che in appello, con l’ultima sentenza nell’estate 2024, dove è stata rilevata l’invalidità della valutazione di impatto ambientale (VIA) e l’inadeguatezza della partecipazione pubblica nella fase di sviluppo dell’opera¹⁰.

Senza entrare nel merito delle posizioni, che interessano conoscenze idrogeologiche, climatiche, biologiche ed ingegneristiche, si può comunque ricondurre questo genere di contestazioni al termine (*genus*) *conflitti di prossimità* (o *vicinali*)¹¹. Un tipo di ostilità che si originano e radicano nella società, timorosa dell’impatto di un’opera o un’infrastruttura sul territorio in cui vive. Opposizioni, non solo riconducibili al fenomeno dei conflitti ambientali, dove comunque se ne riconoscono i maggiori esempi ma, più ampiamente, riguardanti anche interventi di urbanistica o di riqualificazione, dove le risorse naturali non sono in gioco¹². Simili fenomeni sono più noti con l’espressione giornalistica di sindromi c.d. NIMBY (*Not In My Back Yard*)¹³, con cui ci si riferisce a quelle contestazioni dove “uno o più membri di una comunità locale si oppongono all’ubicazione di un’opera di interesse generale nel proprio territorio”¹⁴.

⁸ OSSERVATORIO BALCANI E CAUCASO, *Albania: ambientalisti e comunità scientifica contro la diga sul fiume Vjosa*, in “Osservatorio Balcani e Caucaso”: <https://www.balcanicaucaso.org/>, 2020.

⁹ v. ECOALBANIA, *The Court of Appeals confirms the verdict for the cancellation of Poçëm Hydropower plant in Vjosa river*, in “EcoAlbania”: <https://ecoalbania.org/>, 2024.

¹⁰ v. Gjykata e Apelit Administrativ Tiranë, Vendimi nr. 1240/2024.

¹¹ v. M. DELSIGNORE, M. MERSINI, *Gli strumenti per la composizione dei conflitti ambientali nella realizzazione delle infrastrutture per la crescita*, in “Giustizia Consensuale”, Ed. Scientifica, 2023, n. 2/2023, p. 1.

¹² Nella realtà urbana questo genere di contestazioni possono ricondursi al fenomeno della c.d. *gentrificazione*, per cui si allontanerebbero le comunità locali dai loro spazi, riqualificando (con interventi pubblici o privati) aree delle città, per fare spazio a nuovi cittadini, più benestanti, oppure al turismo, a riguardo v. G. SEMI, *Breve manuale per una gentrificazione carina*, Mimesis, 2023; Nella dottrina sociologica tedesca, v. J. BLASIUS, *Gentrification und die Verdrängung der Wohnbevölkerung*, in R. Kecskes, M. Wagner, C. Wolf (a cura di) “Angewandte Soziologie”, VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2004, pp. 21 e ss.

¹³ v. R. OCCHILUPO, G. PALUMBO, P. SESTITO, *Le scelte di localizzazione delle opere pubbliche: il fenomeno Nimby*, in F. Balassone e P. Casadio (a cura di) “Le infrastrutture in Italia: dotazione, programmazione, realizzazione”, Banca D’Italia, 2011, p. 319.

¹⁴ S. FANETTI, *Energie rinnovabili: politiche e normative per superare le opposizioni locali ai nuovi impianti*, in “Riv. Giur. Amb.”, Giuffrè, 2022, p. 775.

Infatti, la particolarità di questi avvenimenti è che riguardano progetti che si legano ad interessi pubblici generalmente condivisi ed incontestati, come impianti per la produzione di energia rinnovabile o la gestione delle risorse naturali (ad esempio dighe o parchi eolici), temuti quando sono in prossimità ma che non sarebbero contestati se fossero edificati altrove¹⁵. Ciò permette un'ulteriore differenziazione con altre sindromi, dette BANANA (*Build Absolutely Nothing Anywhere Near Anything*) o NIABY (*Not In Anybody's Back Yard*), che sono invece ostilità totali, indipendentemente dalla collocazione territoriale dell'opera¹⁶.

Le gravi conseguenze di questi eventi sono immaginabili e possono minacciare lo sviluppo economico, industriale ed infrastrutturale, penalizzando gli investimenti. Una preoccupazione espressa pure dalla Corte costituzionale italiana che, nel 2005, ha osservato come, questa spinta ad ostacolare i progetti, non possa *“tradursi in un impedimento insormontabile alla realizzazione di impianti necessari per una corretta gestione del territorio e degli insediamenti”*¹⁷.

Eppure, limitarsi ad un giudizio negativo su queste contestazioni, minimizzandole come egoismi locali verso opere di utilità generale, porterebbe solo ad un'analisi superficiale che non scende alle radici delle insofferenze che emergono dalla società. Perché l'origine dei conflitti di prossimità è profonda e si ritrova in istanze democratiche, tramite cui si contesta il monopolio *“della razionalità, legittimità ed informazione”*¹⁸ nelle mani del potere, pubblico o privato, che esclude dalle decisioni coloro che poi le subiranno. Spesso realtà più vulnerabili, prive delle risorse economiche per contestare¹⁹. Si legano così, in queste proteste, questioni sociali ed ambientali, per cui le preoccupazioni per le risorse naturali portano con sé il disagio che viene da situazioni di povertà ed esclusione²⁰. Ciò è più evidente se si guarda alle conseguenze delle grandi opere infrastrutturali (e non solo), che presentano due costi legati alla localizzazione, quelli di costruzione e gestione dell'edificio e le ricadute, economiche ed ambientali. Quest'ultime gravano pressoché

¹⁵ *Ibid.* Cfr. G. CERRINA FERONI, *Contesto e prospettive delle energie rinnovabili in Italia: tra diritto e politica*, in “Federalismi.it”: <https://www.federalismi.it/index.cfm>, 2014, n. 13/2014, p. 15.

¹⁶ v. R. OCCHILUPO, G. PALUMBO, P. SESTITO, op. cit., p. 319.

¹⁷ C. Cost, Sent. n. 62/2005.

¹⁸ A. AVERARDI, *Amministrare il conflitto: costruzione di grandi opere e partecipazione democratica*, in “Riv. Trim. Dir. Pubbl.”, Giuffrè, 2015, n. 4/2015, p. 1174.

¹⁹ v. G. CERRINA FERONI, op. cit., p. 15.

²⁰ Cfr. M. BAGLIANI, E. DANSERO, *Politiche per l'ambiente. Dalla natura al territorio*, Utet Università, 2011, p. 317.

esclusivamente sulle comunità locali, che raramente verranno indennizzate adeguatamente (anche perché è difficile quantificare, in termini economici, tale genere di impatti) e, tantomeno, godranno dei benefici diretti dell'opera o degli investimenti fatti²¹. Portando ad un radicato sentimento di diffidenza ed ostilità nella società, che sarà, per l'effetto, maggiormente incline al conflitto²².

Questo è quanto raccontano anche gli eventi lungo il fiume Shushicë, dove la protesta mostra una realtà rurale e tradizionale contrapposta ad una turistica ed internazionale. Dimensioni che vivono due tipi di sviluppo differenti, per valori e velocità, che tra loro non dialogano, non si confrontano e, di conseguenza, non trovano una dimensione per convivere insieme, portando al conflitto. Rendendo evidente quanto i costi (ambientali e sociali) delle opere rivolte al turismo ricadranno su chi quei territori li vive, che però mancherà di beneficiare dei ritorni positivi, che spesso saranno diretti, addirittura, ad imprese ed investitori esteri. Compiere queste osservazioni permette di porre sotto una diversa lente i fenomeni NIMBY, apprezzandone le spinte alla base, che mostrano la volontà della comunità di partecipare e contribuire alle trasformazioni che la riguardano, rivelando nel dissenso un sentimento di appartenenza ed identità sociale. Pertanto, i conflitti non vanno colti come disturbi ma quali opportunità di confronto, dialogo e, soprattutto, raccolta di informazioni e dati preziosi (a beneficio di amministrazioni ed imprese intervenenti), per sviluppare progetti e strategie più adeguati alle realtà territoriali²³.

2. Il significato della sostenibilità, tra impresa e comunità.

Ciò porta ad interrogarsi pure sul significato di sostenibilità, in particolare di fronte all'emergenza ambientale, che riduce l'accesso alle risorse naturali essenziali (come l'acqua) generando disuguaglianze. Per cui si necessitano delle attenzioni, non solo rivolte al rispetto della natura, ma

²¹ v. U. BARELLI, *I limiti alle energie rinnovabili con particolare riferimento alla tutela della biodiversità*, in "Riv. Giur. Amb.", Giuffrè, 2014, n. 1/2014, p. 24; Cfr. R. OCCHILUPO, G. PALUMBO, P. SESTITO, op. cit., pp. 320 e 321.

²² Questo si lega al termine "*Konfliktvirulenz*", elaborato nella dottrina tedesca, per cui l'animo diffidente delle comunità conduce ad una spirale del conflitto, che lo rende sempre più radicato: v. J. HELLBRÜCK, E. KALS, *Umweltpsychologie*, Springer, 2012, p. 116. Cfr. A. HARTMANN-PIRAUDEAU, *Out of the spiral of conflict*, Springer, 2022, pp. 57 e ss.

²³ v. E. KOCHSKÄMPER, et al., *Participation for effective environmental governance? Evidence from water framework directive implementation in Germany, Spain and United Kingdom*, in "JEM", Elsevier, 2016, p. 738.

propriamente sociali.

Ebbene, rivolgendo l'attenzione ad un attore fondamentale, come l'impresa, si comprende quanto sia più facile definirsi astrattamente sostenibili che impegnarsi ad esserlo realmente. Una difficoltà che non si riconduce solo ad una carenza di volontà, ma anche al termine 'sostenibile' stesso che, come spiega Campobasso *"di per sé, non significa nulla, come tutti gli aggettivi relazionali"*²⁴. Infatti, nella dimensione societaria, si possono osservare due usi del termine, tra loro spesso contrastanti: a) *sostenibilità*, intesa come successo sostenibile che l'impresa deve perseguire nel tempo, *"conservando l'equilibrio finanziario su di un orizzonte temporale (sufficientemente) lungo"*²⁵ e b) *sostenibilità*, come attenzione agli effetti sociali ed ambientali, conseguenti all'attività economica²⁶. Questa contrapposizione evidenzia interessi, valori e ambizioni differenti, in un rapporto che si presenta come *"sustainability v. sustainability"*²⁷, che porta addirittura a supporre, come sostiene Tombari, che ci sia una *"sorta di voluta ambiguità per avanzare, più o meno cautamente, in una certa direzione, senza tuttavia prendere posizione"*²⁸. Eppure, tali significati trovano entrambi valorizzazione in numerosi fonti, normative e paranormative, dove però, la sostanziale differenza tra le due espressioni, va a sfumare.

Ad esempio, osservando per prime le fonti europee, già dall'art. 3 del TUE viene posta sullo stesso piano la *"crescita economica equilibrata"* con un *"elevato livello di tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente"*. Impostazione ripresa, per ciò che direttamente riguarda l'impresa, pure dal Libro Verde del 2001 *'Promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale delle imprese'*, per cui l'attenzione ambientale e sociale deve andare di pari passo con valutazioni di lungo periodo, sull'attività e la crescita economica²⁹. Un orientamento ribadito, infine, dalla Direttiva UE 2464/2022, sulla rendicontazione societaria di sostenibilità, da cui si possono evincere benefici in termini di investimenti e costo del capitale per le imprese che si impegnano nella comunicazione sui profili ambientali e

²⁴ M. CAMPOBASSO, *Gli amministratori, il successo sostenibile e la pietra di Spinoza*, in *"Banca, borsa, titoli di credito"*, Giuffrè, 2024, n. 1/2024, p. 1.

²⁵ M. STELLA RICHTER, *Long-Termism*, in *"Riv. delle Società"*, Giuffrè, 2021, n. 1/2021, p. 30.

²⁶ Cfr. M. CAMPOBASSO, op. cit., p. 2.

²⁷ M. STELLA RICHTER, op. cit., p. 32.

²⁸ U. TOMBARI, *Lo "scopo della società": significati e problemi di una categoria giuridica*, in *"Riv. Soc."*, Giuffrè, 2023, n. 2-3/2023, p. 340.

²⁹ v. Libro Verde della Commissione delle Comunità Europee, COM(2001) 366, p. 4, Cfr. G. CONTE, *L'impresa Responsabile*, Giuffrè, 2018, p. 66.

sociali interessati dal proprio operato (c.d. *report di sostenibilità*). Interagendo con i portatori di interessi³⁰ e tenendo conto pure delle prospettive di lungo termine, concernenti tutta la catena di valore della società, testando (e divulgando) la “*resilienza del modello e della strategia aziendale*” in relazione “*ai rischi connessi alle questioni di sostenibilità*” e informando su “*se e in che modo il modello e la strategia aziendali tengono conto degli interessi delle parti interessate*”³¹. Si comprende così, come ciò che viene richiesto sia, propriamente, uno sforzo di analisi ed adeguamento degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili, per la gestione del rischio ambientale e il perseguimento del successo economico nel tempo³². Proprio per questo fine, propriamente societario, si possono registrare anche delle ulteriori voci, di *soft law*, che emergono dalla prassi dei codici di *Corporate Governance* o dalla promozione di buone pratiche, eticamente orientate³³. Che, nel generale contesto di deregolamentazione dell’attività d’impresa, intrapreso sin dall’inizio del millennio (ed in Italia, spinto dal D.Lgs. n. 6/2003), hanno rappresentato una nuova fonte di principi, sorti dal “*dialogo tra etica, diritto ed economia*”³⁴. Un significativo esempio di questi codici è quello promosso da Banca d’Italia nel 2020, rivolto a tutte le società per azioni quotate nel MTA. Da cui emerge (per ciò che interessa l’attuale trattazione) un’accezione del termine sostenibilità (‘*successo sostenibile*’) come obiettivo che guida “*l’organo di amministrazione e che si sostanzia nella creazione di valore nel lungo termine a beneficio degli azionisti, tenendo conto degli interessi degli altri stakeholder rilevanti per la società*”³⁵.

Da questa sintetica panoramica sulle disposizioni europee, nazionali e di autoregolamentazione, si può percepire come i differenti significati di sostenibilità, economica ed ambientale e sociale, siano effettivamente meno distanti di quanto potrebbe sembrare e tra loro profondamente contaminati³⁶. Per cui, ragionando di sostenibilità economica,

³⁰ Art. 19 bis Dir. UE 2013/34 e 3° e 49° *considerando*, Dir. UE 2464/2022.

³¹ 30° *considerando*, Dir. UE 2464/2022; Cfr. U. TOMBARI, op. cit., pp. 343 e 344.

³² Cfr. A. SANTONI, *Adeguatezza degli assetti organizzativi d’impresa e gestione del rischio ambientale*, in “*Questione Ambiente*”, Pacini Giuridica, 2024, pp. 117 e 118. Cfr. F. DEGL’INNOCENTI, *Rischio di impresa e responsabilità civile*, FUP, 2013, p. 119.

³³ v. G. CONTE, op. cit., pp. 96 e ss. Cfr. A. GENOVESE, *La gestione ecosostenibile dell’impresa azionaria*, Il Mulino, 2023, p. 41

³⁴ Ivi, p. 110.

³⁵ COMITATO CORPORATE GOVERNANCE, *Codice di Corporate Governance*, 2020, p. 4. Cfr. M. CAMPOBASSO, op. cit., p. 2.

³⁶ Cfr. M. STELLA RICHTER, op. cit., p. 50.

inevitabilmente, si dovrà considerare anche quella ambientale e sociale e, dunque, nello sviluppo delle strategie di investimento, crescita e produttività, proiettate nel tempo (*sostenibilità economica*), sarà opportuno interrogarsi su come queste incidano sull'integrità degli ecosistemi ed il mantenimento delle risorse naturali (*sostenibilità ambientale*) considerando, attivamente, gli interessi della società civile, che ha diritto ad essere informata sugli interventi che la riguardano così da poter intervenire, attivamente, contribuendo alla loro progettazione (*sostenibilità sociale*)³⁷. Queste riflessioni portano a comprendere come il termine 'sostenibilità', comunque inteso, conduca ad un programma operativo (tanto per le imprese quanto pure per la pubblica amministrazione) che deve considerare la globalità degli effetti possibili, bilanciandoli "in un'ideale camera di mediazione dei diritti ed interessi"³⁸, contesi tra il polo economico e le necessità di tutela ambientale e sviluppo sociale. Se manca questo confronto, il rischio è che pur valorizzando alcuni profili, gli altri verranno compromessi, determinando incomprensioni e conflitti.

Ne consegue che per poter parlare di turismo sostenibile sulla costa albanese, sarà opportuno considerare il fondamentale (e irrinunciabile) contributo di questa industria insieme agli interessi di chi quei territori li vive e che, a quella natura che gli investitori intendono tutelare (marchiando i progetti dell'aggettivo "sostenibile"), lega la sua esistenza ed identità, culturale e sociale. Finché non verranno messe insieme queste diverse posizioni, facendole proseguire allo stesso passo, la sostenibilità resterà un'ambizione, sostanzialmente imperfetta.

Le contestazioni nella valle dello Shushicë, perciò, parlano tanto all'Albania quanto pure all'Italia (ed all'Europa). Perché avvisano dell'importanza di realizzare uno sviluppo che tenga conto degli interessi di ognuno coinvolto. Dando voce alle istanze partecipative anche quando sono presenti valori differenti, apparentemente opposti³⁹. Che vanno comunque valorizzati, come elemento essenziale di ogni decisione, pubblica o privata, affinché possa, realmente, permettere una crescita sostenibile. In cui si tenga conto dei costi sociali delle attività economiche (come, appunto, il

³⁷ v. F. LUBIAN, *La sostenibilità come clausola generale: una prospettiva comparata*, in "NGCC", Cedam, 2024, n. 3/2024, p. 737. Queste declinazioni della sostenibilità si apprezzano anche dal testo della Convenzione di Aarhus del 1998, sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Nella considerazione per cui, nessun diritto è subordinato, inferiore, ad un altro, come affermato in Corte Cost., Sent. n. 85/2013.

turismo, che con il fenomeno del c.d. *overtourism* interessa diverse città italiane) che, talvolta, comportano delle ricadute ai danni della collettività che non sono bilanciati da benefici economici o sociali⁴⁰.

3. Partecipazione, un termine (ed una risorsa) fondamentale per l'impresa che vuole essere sostenibile

Le pressioni determinate dal progressivo logoramento delle risorse ambientali e la dimensione naturale, hanno toccato tutto il mondo e, dunque, non hanno lasciato indifferente l'Albania. Interessata, dall'inizio del millennio, da una crescita economica importante, seppure inizialmente compiuta senza una particolare organizzazione⁴¹.

Attualmente, il quadro che si presenta mostra, nel Paese, una sviluppata legislazione ambientale, in progressiva espansione sia qualitativa che quantitativa. Coronamento di questo sistema è il riconoscimento costituzionale dello sviluppo sostenibile all'art. 59 della Carta fondamentale del 1998, in cui si afferma che l'iniziativa economica privata deve essere finalizzata a garantire un ambiente sano, ecologicamente adatto per le generazioni presenti e future, sfruttando razionalmente le risorse naturali, i boschi, le acque e i pascoli⁴². Disposizione affiancata e rafforzata, dal diritto all'informazione ambientale, statuito all'art. 56. Questi principi costituzionali trovano origine nelle diverse intese internazionali sottoscritte dall'Albania tra cui, innanzitutto, le Convenzioni di Stoccolma e Rio de Janeiro, sul principio dello sviluppo sostenibile, e gli accordi di Aarhus del 1998, sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale. Di più, dall'adesione alle Nazioni Unite, segue pure l'impegno per realizzare gli obiettivi dell'Agenda 2030, con i suoi diciassette *Sustainable Development Goals* (SDGs), diretti verso problemi generali e comuni, legati tra loro, che interessano tutto il mondo.

Eppure, oltre l'adesione formale agli impegni internazionali, la tutela dell'ambiente, in Albania, appare ben lontana dall'essere soddisfacente e si presenta, addirittura, come uno dei capitoli dell'*acquis* comunitario

⁴⁰ v. G. MENEGUS, *Appunti per un governo della città turistica*, in "IPOF", CNR, 2024, n. 1/2024, pp. 79 e ss.

⁴¹ Come spiega E. HITAJ, *Environmental protection under the Albanian domestic legislation*, in "European Scientific Journal", ESI, 2015, n. 1/2015, p. 612.

⁴² Art. 59 Costituzione Albanese lett. e) e f); Una disposizione affine all'art. 41 delle Costituzione Italiana (riformato con la L. Cost. n. 1/2022) per cui l'iniziativa economica privata non può svolgersi in contrasto con la salute, l'ambiente, la sicurezza, la libertà e la dignità umana.

maggiormente critici⁴³. Tra le mancanze, ad esempio, si può menzionare l'insufficiente attuazione del principio 'chi inquina paga' (*polluter-pays principle*), insieme al carente controllo ed intervento pubblico sugli attori inquinanti⁴⁴. A queste si aggiunge anche l'inadeguata attuazione delle direttive sulla valutazione di impatto ambientale (Dir. 2011/92/UE) e la valutazione ambientale strategica (Dir. 2001/42/CE), che si è dimostrata particolarmente evidente nell'occasione di due progetti, l'aeroporto di Valona (in costruzione nell'area protetta Vjosa-Narta) e la centrale idroelettrica di Skavica, per cui si teme un grave impatto sulla biodiversità⁴⁵. Un ulteriore profilo critico emerge poi dalla gestione delle energie rinnovabili dove, sebbene sia stato raggiunto l'obiettivo, per il 2022, di una produzione di energia rinnovabile al 39% del fabbisogno nazionale, si deve però osservare come questa derivi quasi esclusivamente da impianti idroelettrici. Una mancanza di diversificazione che, a fronte del cambiamento climatico, potrebbe determinare una pericolosa fragilità per la tenuta della fornitura energetica. A cui segue, infine, anche l'insostenibilità dei contratti per l'edificazione delle centrali idroelettriche stesse, che non tengono conto degli impatti ambientali e sociali dei progetti⁴⁶. Portando a numerose proteste da parte delle comunità locali (tra cui quelle già menzionate sul fiume Vjosa), che hanno lamentato l'inadeguatezza delle valutazioni di impatto ambientale e la mancante, perché solo apparente, consultazione pubblica.

Queste insufficienze, oltre che dall'Unione Europea, sono state osservate e confermate anche dal rapporto delle Nazioni Unite sull'attuazione degli obiettivi per l'Agenda 2030. Che ha segnalato problemi nell'accesso alle informazioni ambientali, non garantito sufficientemente sia a livello centrale che locale ed aggravato da una scarsa partecipazione pubblica, tanto nell'adozione delle decisioni che per il monitoraggio⁴⁷. Oltre questo, rilevano pure la scarsa attuazione del principio 'chi inquina paga', insieme ai pochi interventi di bonifica e recupero delle aree contaminate ed un'inefficiente gestione dei rifiuti⁴⁸. Infine, si aggiungono anche le inadeguate mappature dei corsi d'acqua, mal gestiti, che si affiancano ed aggravano i numerosi problemi relativi alla rete di

⁴³ v. Rapporto UE sull'*Acquis* comunitario 2023 p. 110.

⁴⁴ v. Rapporto UE sull'*Acquis* comunitario 2023, p. 119. Cfr. E. HITAJ, op. cit., p. 617.

⁴⁵ Ivi, pp. 120 e 121.

⁴⁶ Ivi, pp. 114 – 115.

⁴⁷ UNECE, *Albania. Environmental Performance Reviews. Highlights*, United Nations, p. 6.

⁴⁸ Ivi, p. 16.

approvvigionamento idrico⁴⁹.

Pertanto, il quadro generale che emerge è tutt'altro che positivo per l'Albania e mostra serie difficoltà che devono essere gestite, nel breve termine.

Le mancanze appena segnalate, tuttavia, non possono essere rimesse esclusivamente all'impegno pubblico dello Stato, ma devono trovare una spinta pure da parte dei privati, cittadini ma soprattutto imprese⁵⁰. Con cui deve costruirsi una collaborazione ispirata al principio di sussidiarietà, per *"garantire la più ampia efficacia alle misure di protezione ambientale"*⁵¹. Innanzitutto, perché la tutela passa anche, necessariamente, dalla responsabilità ed impegno di ognuno la cui condotta impatta sulla dimensione ambientale ma, nondimeno, pure perché, come sottolinea Francesco Denozza, le norme imperative, talvolta, sono insufficienti ad intervenire su situazioni specifiche per la loro *"naturale e insuperabile incompletezza"*⁵². Così che si potranno sempre presentare eventi imprevedibili, dove saranno necessarie soluzioni bilanciate sulla circostanza. Ebbene, ciò richiede lo sforzo di attori anche di settori solo apparentemente meno inquinanti, come il turismo. Il quale, nella mancanza

⁴⁹ Ivi, p. 14.

⁵⁰ V. G. CAPO, *Libertà d'iniziativa economica, responsabilità sociale e sostenibilità d'impresa: appunti a margine della riforma dell'art. 41 della Costituzione*, in "Giustizia Civile", Giuffrè, 2023, n. 1/2023, pp. 85 e 86. Qui è opportuno menzionare la lunga evoluzione del concetto di *Corporate Social Responsibility* (CSR), che nasce dalla constatazione per cui, nel capitalismo contemporaneo, le grandi società (corporations) rappresentano *"un'istituzione economica dominante nella realtà globale contemporanea"* perché *"possiedono enormi ricchezze e influenzano l'esistenza di milioni di persone"*, mostrando *"una imponente manifestazione di potere, che gestisce (ed incide su) una pluralità di centri d'interessi eterogenei e potenzialmente conflittuali: gli azionisti, i creditori, i lavoratori, i consumatori le comunità sociali"*, come spiegato in G. B. PORTALE, *La Corporate Social Responsibility alla ricerca di effettività*, in "Banca Borsa", Giuffrè, 2022, n. 6/2022, p. 947. Cfr. U. TOMBARI, *Corporate Social Responsibility (CSR), Environmental Social Governance (ESG) e scopo della società*, in "Riv. Dir. Comm.", CEDAM, 2021, n.2/2021, p. 228.

⁵¹ M. PETRACHI, *La tutela dell'ambiente nel prisma della transizione ecologica*, G. Giappichelli ed., 2023, p. 32; Cfr. A. FARÌ, *La sussidiarietà orizzontale in materia ambientale: il ruolo dei privati e l'esercizio di funzioni pubbliche*, in "Riv. Quadr. Dir. Amb.", G. Giappichelli ed., 2015, n. 3/2015, pp. 2 e ss. e M. RENNA, *I principi in materia di tutela dell'ambiente*, in "Riv. Quadr. Dir. Amb.", G. Giappichelli Ed., 2012, n. 1-2/2012, p. 63.

⁵² F. DENOZZA, *Due concetti di stakeholderism*, in "Rivista ODC", G. Giappichelli, 2022, n. 1/2022, p. 41, Cfr. P. LUCARELLI, *Sostenibilità e benessere: un'endiadi ancora da esplorare nella realtà dell'impresa*, in P. Lucarelli, A. Santoni (a cura di) "Questione Ambiente. Itinerari giuridici per l'impresa", Pacini Giuridica, 2024, pp. 11 e 12.

di una progettazione coordinata con le comunità locali, affiancata dallo sviluppo delle infrastrutture e la cura delle risorse naturali locali, può incidere gravemente, tanto sull'ambiente che la società⁵³.

Le proteste sul fiume Shushichë si dimostrano un significativo esempio di questa insostenibilità. Mostrando un contrasto tra valori ed interessi in cui l'impresa deve spiegare un ruolo da protagonista nella risposta all'emergenza ambientale, acquisendo informazioni ed adattando i suoi investimenti e progetti al contesto sociale e territoriale. Muovendosi in un panorama dove, nell'assenza di una regolamentazione, l'organo amministrativo può operare scelte "*sostanzialmente discrezionali*"⁵⁴, che non comportano (solo) più libertà ma maggiori responsabilità. Ne risulta un problema tecnico, assegnato al giurista, il quale è chiamato ad individuare nel conflitto, nell'incertezza, soluzioni "*che massimizzano la somma delle soddisfazioni*"⁵⁵. Emergono così due distinte funzioni rivolte allo studioso del diritto. Innanzitutto, quella di interprete, al quale è richiesto di "*fare chiarezza quanto meno sui termini utilizzati nelle proposte di riforma, nelle disposizioni normative, nei discorsi propositivi o ricostruttivi e nelle argomentazioni interpretative*"⁵⁶, mettendo ordine nella complessità che inevitabilmente avvolge gli eventi come quello in esame. A cui segue il ruolo di operatore del diritto, che si deve calare nel campo, osservando dalla prospettiva orizzontale la realtà, i suoi problemi, come lo scienziato sociale (che è) sa e deve fare. Realizzando nel mondo i termini normativi e delle argomentazioni giuridiche già ordinati dal giurista studioso, coinvolgendo, ascoltando e dando voce alla platea di interessati⁵⁷.

Per assolvere questi compiti non si può prescindere dalla partecipazione, con il coinvolgimento attivo di coloro interessati direttamente dall'azione dell'impresa. Che vedono i loro interessi subordinati a progetti in grado, nel futuro, di determinare conseguenze ed oneri proprio a loro carico. Ciò è altrettanto importante anche nella comunicazione e gestione dei rischi ambientali, che difficilmente potranno essere affrontati se non tramite un

⁵³ Come si può evincere guardando i rapporti UE e dell'ONU: *Rapporto UE sull'Acquis comunitario 2023*, p. 118 e UNECE, Albania, p. 4; Cfr. A. CIRO, M. TOSKA, *Sustainable Tourism Development in Albania*, in "Annual Review of Territorial Governance in Albania", 2018, p. 90. Vedi anche G. MENEGUS, op. cit., pp. 79 e 80.

⁵⁴ Come spiega F. DENOZZA, op. cit., p. 42.

⁵⁵ F. DENOZZA, *Il conflitto di interessi tra soci e altri stakeholders*, in R. Sacchi (a cura di) "Il ruolo delle clausole generali in una prospettiva multidisciplinare", Giuffrè, 2021, p. 459.

⁵⁶ M. STELLA RICHTER, op. cit., p. 28. Si possono qui richiamare pure le riflessioni in P. GROSSI, *La cultura del civilista italiano. Un profilo storico*, Giuffrè, 2002, p. 4.

⁵⁷ Cfr. P. LUCARELLI, op. cit., p. 13.

contributo orizzontale, da parte di tutti i coinvolti, che possono partecipare offrendo idee, informazioni ma anche solo dando conto delle proprie necessità⁵⁸. Senza questo coinvolgimento l'accettazione degli interventi sarà minima, perché le soluzioni elaborate mancheranno di massimizzare (o almeno, già solo considerare) tutti gli interessi presenti⁵⁹. Queste consapevolezza sulla partecipazione, inizialmente definite dalla Convenzione di Aarhus del 1998, sembrano essere state finalmente comprese pure dal legislatore europeo⁶⁰ che, nella Dir. UE 2024/1760 sulla *Due Diligence* delle società ai fini della sostenibilità⁶¹, agli articoli 13, 15 e 16 (che rispettivamente interessano il dialogo con i portatori di interessi, il monitoraggio dei rischi, ambientali e sociali, nella filiera ed infine la comunicazione dei dati sulla sostenibilità) spinge verso una consultazione ed un'informazione con un effettivo confronto tra imprese e *stakeholders*⁶². Dove eventuali ostacoli che possono impedirlo devono essere identificati e affrontati, garantendo la riservatezza di chi interviene e la tutela da azioni di ritorsione o rivalsa⁶³.

A seguito di queste novità, la sostenibilità, per l'impresa, non può essere ridotta ad un mero essere *compliant*, di ben poca effettività, che formalmente si limiterebbe alle responsabilità individuate dalla menzionata direttiva agli articoli 27 e 29 (dove sono stabilite delle sanzioni ed i margini risarcitori per le conseguenze degli impatti derivati dalla condotta della società)⁶⁴. Giacché, salvo adottare argomentazioni quali quelle dei giudici

⁵⁸ Così P. SLOVIC, *Perception of Risk*, in "Science", AAAS, 1987, p. 285.

⁵⁹ v. T. CLARKE, T. R. PETERSON, *Environmental conflict management*, SAGE, 2016, p. 11; Cfr. E. KOCHSKÄMPER, op. cit., p. 738.

⁶⁰ Si nota come nell'ambito degli interventi del *Recovery Plan*, sebbene la partecipazione si presentasse come un valore fortemente legato ai progetti portati avanti, questa non è stata assolutamente contemplata, almeno nella fase di elaborazione degli interventi, v. E. PROFUMI, *Il Recovery Plan? Una grande occasione in cui i cittadini sono relegati a semplici spettatori*, in "EconomiaCircolare.com": <https://economiecircolare.com/>, 2021.

⁶¹ A riguardo, v. L. BOGGIO, M. PINTO, *Sostenibilità e responsabilità degli amministratori*, in "Giur. It.", Utet Giuridica, 2024, p. 1236.

⁶² Art. 13, commi 2 e 3, Dir. UE 2024/1760. A riguardo, si richiamano le osservazioni di Sabino Cassese sulla partecipazione (che valgono sia nel dialogo con il potere pubblico che con il privato), il quale individua una duplice rilevanza del confronto, verticale ed orizzontale. Per cui si permette di osservare, nella società, l'intervento sia dall'alto verso il basso che *de plano*, v. S. CASSESE, *La partecipazione dei privati alle decisioni pubbliche*, in "Riv. Trim. Dir. Pubbl.", Giuffrè, 2007, n. 1/2007, p. 14.

⁶³ Ivi, comma 5.

⁶⁴ A riguardo, si può osservare come, nell'implementazione della sostenibilità per l'impresa, la debolezza sta proprio nell'effettività, come fa notare P. LUCARELLI, op. cit., pp. 11 e 12.

olandesi in *Milieudefensie et al. v. Royal Dutch Shell*⁶⁵, che hanno sostenuto che “*le società commerciali hanno un dovere di adottare tutte le misure necessarie per il rispetto dei diritti umani, anche se non espressamente previste dalla legge*”⁶⁶, per l’esistenza di un generale obbligo di rispettare l’ambiente e i diritti umani “*indipendentemente dalla capacità e/o volontà degli Stati di adempiere i propri obblighi in materia di diritti umani*”⁶⁷, è difficile, attualmente (almeno per ciò che attiene la direzione dell’impresa), affermare che esiste “*un dovere formale degli amministratori di integrare ‘proattivamente’ nella loro azione obiettivi di sostenibilità socio ambientale*”⁶⁸. Seppure ciò non significa constatare un’assoluta libertà per “*disinteressarsi dell’impatto prodotto dalla gestione sui profili ambientali, sociali e di buon governo societario*”⁶⁹, poiché è chiaro che “*nel medio periodo solo un’impresa attenta agli stakeholders e alle esigenze complessive del pianeta potrà creare utili per i propri soci*” e, non a caso, oggi, “*il cambiamento climatico identifica uno dei maggiori rischi finanziari per le grande imprese*”⁷⁰.

In questo contesto si inserisce il valore della partecipazione, come pietra d’angolo (*Eckpfeiler*) per la società che vuole essere socialmente orientata⁷¹. La quale, negli ampi spazi di discrezionalità in cui si trova ad operare, confrontandosi con interessi ambientali e sociali per definire le strategie ed azioni, necessita di un confronto costante con i differenti *stakeholders*, per acquisire informazioni e comprendere le conseguenze delle sue iniziative. A tal fine, la partecipazione diventa funzionale all’accrescimento di un asset prezioso, il capitale relazionale, che consiste nella rete di rapporti con differenti realtà ed attori (generalmente, portatori di interessi) che si irradiano dall’impresa⁷². Il quale incide,

⁶⁵ *Milieudefensie et al. v. Royal Dutch Shell*, Hague, NL, District Court, 26 maggio 2021.

⁶⁶ L. BOGGIO, M. PINTO, op. cit., p. 1238.

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ M. CAMPOBASSO, op. cit., pp. 10 e 11. Ciò è rafforzato pure dalla constatazione per cui, immaginare un “*generico obbligo di conformità agli obiettivi di sostenibilità*”, come fatto nella sentenza menzionata, “*significherebbe imporre limiti all’iniziativa economica non fondati su disposizioni legali ma da disposizioni che, [...] non hanno diretta applicazione ai privati*”, così L. BOGGIO, M. PINTO, op. cit., p. 1240. Forse, l’unico caso di società formalmente tenute (per il D. Lgs. 254/2016) ad adottare scelte di gestione orientate verso la sostenibilità, è quello delle imprese tenute alla rendicontazione sulle informazioni non finanziarie, v. A. GENOVESE, op. cit., p. 108.

⁶⁹ M. CAMPOBASSO, op. cit., p. 17.

⁷⁰ U. TOMBARI, op. cit., p. 351. Cfr. G. CAPO, op. cit., p. 86.

⁷¹ Così T. WALKER, *Der Stakeholderansatz als Fundament der CSR-Kommunikation*, in P. Heinrich (a cura di) “*CSR und Kommunikation*”, Springer, 2018, p. 72.

⁷² v. M. MIGHELI, *Il valore degli ‘intangibili’ e del capitale relazionale per un’impresa*:

inevitabilmente, sull'immagine dell'attività ma soprattutto, pure sulla quantità di dati disponibili, determinando una ricerca e sviluppo più efficiente, con una spesa ridotta, soprattutto per le strategie commerciali⁷³. Consentendo di ottenere soluzioni realmente sostenibili, poiché ponderate sugli interessi in campo (ambientali e sociali), che non solo saranno stati ascoltati ma pure integrati ed approfonditi. A tal fine, è necessario ripensare il rapporto tra la società e gli *stakeholders* in un senso a tutti gli effetti democratico, introducendo, come suggerisce Denozza, “*meccanismi istituzionalizzati di consultazione, e magari anche di parziale codecisione*”, tramite cui le differenti voci in campo, coinvolte, possano “*indicare espressamente quelli che, nella situazione data, credono siano i loro interessi e i modi in cui vorrebbero che l'impresa ne tenesse conto*”⁷⁴. Per raggiungere questo obiettivo si deve costruire un dialogo effettivo che, come indica Paola Lucarelli, dal confronto “*generi consapevolezza, ascolto e fiducia*”⁷⁵ operando affinché vengano sviluppate soluzioni reciprocamente vincenti. Centrando l'agire dell'impresa sostenibile “*sull'ascolto e la collaborazione*”⁷⁶, nella consapevolezza che le sue operazioni e strategie si inseriscono in una rete di rapporti e relazioni, che non possono essere ignorate, ma vanno piuttosto valorizzate come opportunità di crescita. Trasponendo queste osservazioni sugli avvenimenti nella valle dello Shushicë, si rileva quanto il difetto di dialogo e partecipazione, da parte delle imprese operanti nell'area, sia all'origine delle contestazioni⁷⁷. Le quali, se lasciate ancora inascoltate, rappresenteranno pure un'occasione perduta per una riflessione costruttiva sullo sviluppo del turismo intorno

inquadramento teorico, evidenze empiriche, analisi econometriche, in “Working paper on knowledge society”, Fond. Adriano Olivetti, n. 2/2012, p. 9.

⁷³ Queste osservazioni sono confermate pure dai G20/OECD *Principles of Corporate Governance*, che mirano allo sviluppo di politiche in sostegno della sostenibilità e resilienza delle imprese, gestendo i rischi ambientali e climatici v. H. WESTLUND, E. NILSSON, *Measuring enterprises' investments in social capital – a pilot study*, 43rd Congress of the European Regional Science Association “Peripheries, Centres, and Spatial Development in the New Europe”, 27th – 30th August 2003, Jyväskylä (FI). L'importanza di queste informazioni e dati, acquisiti per un migliore sviluppo dell'attività e l'impresa, è fondamentale, anche per colmare la scarsa efficienza e produttività delle imprese, in particolari europee, evidenziata dal rapporto “*The future of European competitiveness*”, pubblicato a settembre 2024.

⁷⁴ F. DENOZZA, *Sostenibilità e Corporate Governance nel nuovo contesto geopolitico*, in “Riv. Soc.”, Giuffrè, 2023, n. 2-3/2023, p. 315. Cfr. U. TOMBARI, op. cit., p. 349.

⁷⁵ P. LUCARELLI, op. cit., p. 14.

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ Come riscontrato dai giudici amministrativi di Tirana, in appello, v. Gjykata e Apelit Administrativ Tiranë, Vendimi nr. 1240/2024.

alle località di Dhermi, Himare e Palasë. Tramite cui le attività economiche potevano costruire un legame con i territori, che non avrebbe mostrato gli investitori ed i loro progetti come creature aliene, calate in quei luoghi da chissà dove, bensì quale parte integrante del tessuto sociale ed economico locale e delle sue prospettive di sviluppo. Determinando una dinamica circolare, di benefici comuni. Si apprezza così, proprio da questi eventi, quanto la sostenibilità, facilmente ostentata dall'impresa in un mercato (apparentemente) attento, se non viene rivolta alla dimensione collettiva, con il dialogo attivo e pluridirezionale con la società civile, si presenterà solo come una struttura cava, superficialmente completa ma priva di contenuto e sostanza.

4. Mediazione e facilitazione, istituti ed esperienze per la partecipazione

Le difficoltà nell'accesso alle informazioni ambientali, insieme alla scarsa partecipazione per coloro coinvolti dai progetti o eventi con impatto sulla società o la natura, costituiscono alcuni dei profili maggiormente critici, per l'Albania, nel processo di *acquis* comunitario⁷⁸. Pertanto, facendo seguito alle riflessioni dei precedenti paragrafi, è opportuno, a questo punto, comprendere in che modo il giurista debba attivarsi, con gli istituti e strategie più adeguate, per permettere una comunicazione e gestione consensuale delle conflittualità sociali ed ambientali. Al fine di ottenere processi di sviluppo condiviso degli interventi promossi da imprese o pubbliche amministrazioni, insieme alle comunità locali.

Un significativo supporto in questa ricerca viene dall'esperienza della gestione alternativa delle controversie, tramite alcuni istituti di giustizia consensuale come la mediazione e la facilitazione ambientale. Percorsi che si sviluppano nello spazio dell'autonomia, dove gli stessi destinatari delle regole di condotta concorrono ad individuarle “*in modo per loro vincolante [...] attraverso un atto negoziale*”⁷⁹. Ottenendo una flessibilità che permette di considerare, meglio di quanto potrebbe fare il processo, l'eterogeneo orizzonte di interessi (spesso contrastanti), rapporti e legami che si presentano⁸⁰. Per giungere ad una “*lettura relazione dei conflitti, che*

⁷⁸ Rapporto UE sull'Acquis comunitario 2023 p. 115.

⁷⁹ F. P. LUISO, *La conciliazione nel quadro della tutela dei diritti*, in “Riv. Trim. Dir. e Proc. Civ.”, Giuffrè, 2004, n. 4/2004, p. 1202.

⁸⁰ v. R. MARTINOLI, *Tutela dell'ambiente e ADR: Profili ricostruttivi della mediazione e facilitazione ambientale*, in “Resp. Civ. Prev.”, Giuffrè, 2024, n. 3/2024, pp. 1009 e 1017. Cfr. P. LUCARELLI, L. RISTORI, *I contratti commerciali di durata. Crisi di cooperazione e governo del cambiamento*, UTET Giuridica, 2016, pp. 142 e 143 e C. CALABRESI, *ADR e giustizia sostenibile*, in “La Mediazione”, 2023, p. 12.

soprattutto in ambito ambientale, possono determinare la rottura dei legami sociali presenti in una comunità”⁸¹.

La mediazione, a questo fine, si dimostra efficace per gestire un conflitto già sorto (come quello, attualmente presente, lungo il corso dello Shushicè), permettendo (con l'intervento del mediatore) lo sviluppo di soluzioni capaci di considerare tutti gli interessi in gioco, quindi ponderate sullo specifico contesto in cui si è sviluppata la controversia, oltre che proiettate verso il futuro, con un'efficacia di lungo termine⁸². Questo è possibile grazie anche all'intervento delle conoscenze offerte dai partecipanti stessi, le quali potranno essere integrate reciprocamente, permettendo di superare la “ineludibile asimmetria informativa”⁸³, inevitabilmente presente. A questo si può aggiungere, inoltre, l'importanza determinante della riservatezza, tratto caratterizzante dell'intero procedimento⁸⁴, che non rileva per occultare dati o avvenimenti (andando in contrasto con l'obiettivo, necessariamente divulgativo, delle informazioni ambientali) ma perché permette un dialogo libero, specialmente nella fase esplorativa degli interessi, in cui tutte le idee possono trovare spazio, favorendo lo sviluppo della fiducia reciproca⁸⁵. L'approccio conciliativo, infine, consentendo una familiarizzazione con il conflitto, permette di ottenerne pure una sistematica prevenzione. Giacché verrà conosciuto e compreso dai partecipanti, non come avvenimento negativo ma quale circostanza necessaria ed inevitabile delle relazioni sociali, che può essere colta come opportunità per ripensare e valorizzare il rapporto⁸⁶.

Tuttavia, al fine di integrare i processi partecipativi nella pratica delle imprese (o anche delle amministrazioni pubbliche) sarà opportuno, non solo ricorrere alla mediazione una volta che il conflitto sarà sopraggiunto, ma inserire attivamente le tecniche, propriamente mediative, conciliative,

⁸¹ V. DINI, *La gestione dei conflitti ambientali: i procedimenti giudiziari e le procedure di mediazione*, in L. Musselli (a cura di) “La gestione dei conflitti ambientali. Nuove strategie e nuovi strumenti operativi, 2019, p. 32. Cfr. S. DALLA BONTÀ, *Conflitto e lite ambientale. Una definizione difficile. Mediazione e processo (civile) a confronto*, in “Riv. Giur. Amb.”, Ed. Scientifica, 2021, p. 401.

⁸² v. J. HELLBRÜCK, E. KALS, op. cit., p. 119; Cfr. DALLA BONTÀ, op. cit., p. 406 e R. MARTINOLI, op. cit., p. 1018.

⁸³ S. DALLA BONTÀ, op. cit., p. 406.

⁸⁴ v. F. DANOVI, *Per uno statuto giuridico del mediatore*, in “Riv. Dir. Proc.”, Cedam, 2011, n. 4/2011, p. 775. Cfr. D. RAVENSCROFT, *Mediation and confidentiality*, in “Asian Disp. Review”, ANHKIAC/HKIAC, 2015, p. 24.

⁸⁵ v. R. MARTINOLI, op. cit., p. 1018.

⁸⁶ Cfr. A. HARTMANN-PIRAUDEAU, op. cit., p. 7.

nella prassi della società, per gestire i rischi ambientali ed evitare i danni⁸⁷. Specialmente laddove sia necessario confrontarsi con differenti *stakeholders*. Disponendo affinché, già dalla fase di sviluppo delle strategie ed interventi, si attivino dei percorsi di confronto e progettazione condivisi, in cui possono trovare spazio ed ascolto gli interessati. Pertanto, di fronte alle sfide della sostenibilità ambientale e sociale, l'impegno del giuscommercialista (ma pure di giudici e organismi di conciliazione), per comprendere in che modo l'impresa possa ingaggiare, con efficacia, tutti gli interessati dalle sue azioni, deve inevitabilmente rivolgersi verso gli approcci conciliativi⁸⁸. Determinanti per rendere concrete le manifestazioni di impegno ambientale, misurandole con chi la natura che si intende proteggere la vive, non riducendole a semplici promozioni.

In questa direzione, si può menzionare l'esperienza della facilitazione ambientale. La quale, partendo dalla consapevolezza sulle conseguenze, spesso irreversibili, dei danni ambientali, integra le tecniche conciliative (comuni con la mediazione dei conflitti) con un approccio preventivo e partecipativo, proattivo. Finalizzato, come spiega l'art. 1 del regolamento sulla facilitazione ambientale del progetto *FacilitAmbiente*, promosso dalla Camera Arbitrale di Milano (CAM), a favorire “il coinvolgimento e la partecipazione di portatori di interesse alla progettazione di interventi e iniziative”, stimolando “l'analisi e la soluzione di questioni e problemi complessi in modo condiviso”, al fine di “prevenire e trasformare i conflitti all'interno di un gruppo, di un'organizzazione o di un determinato contesto sociale e territoriale”⁸⁹. Il procedimento vede l'intervento di un soggetto “terzo ed imparziale, con adeguate abilità e competenze in materia di gestione di processi di dialogo e deliberazione in contesti multiparte”⁹⁰, il facilitatore, formato su tecniche conciliative, come un mediatore. Ma che da questo si differenzia perché opera, non su un conflitto già sorto, ma in modo preventivo su interventi (industriali, infrastrutturali o pubblici) da cui è probabile si originino controversie. Quindi, “si inserisce nel procedimento di formazione della soluzione da condividersi fra le parti in conflitto”⁹¹.

Il facilitatore, dunque, seguirà ogni progresso, sin dalla fase di sviluppo e progettazione degli interventi e monitorerà, insieme agli interessati,

⁸⁷ v. R. MARTINOLI, op. cit., p. 1024.

⁸⁸ Cfr. S. DALLA BONTÀ, op. cit., p. 414.

⁸⁹ Art. 1, Regolamento sul servizio di Facilitazione Ambientale “FacilitAmbiente”, appr. con delibera n. 44/2021, Camera Arbitrale di Milano (CAM) e Camera di commercio di Milano, Monza-Brianza e Lodi.

⁹⁰ *Ibid.*

⁹¹ R. MARTINOLI, op. cit., p. 1024.

l'esecuzione degli stessi fino alla conclusione. Curando gli incontri, moderandoli e facilitando il dibattito tra gli intervenuti, approfondendo aspetti rilevanti o critici⁹². Addirittura, la procedura, per un migliore legame con i luoghi, può svolgersi direttamente nell'area interessata, in cui possono essere condotti dei sopralluoghi⁹³. Infine, vista la natura aperta, diffusa, della partecipazione, la facilitazione richiederà necessariamente una differente (rispetto alla mediazione) gestione della riservatezza del procedimento. Che dovrà essere garantita nella fase esplorativa dei bisogni e posizioni o nelle eventuali sessioni separate con differenti gruppi di *stakeholders*, ma messa da parte nelle sedute comuni, in cui, invece, la pubblicità può favorire un più ampio coinvolgimento di tutti gli interessati⁹⁴.

Tanto la mediazione, quanto pure la facilitazione, si dimostrano due esperienze significative che potrebbero trovare applicazione per le contestazioni nella valle del fiume Shushicë⁹⁵. Dove la pubblica amministrazione che vuole portare avanti la costruzione dell'acquedotto, insieme alle imprese turistiche della costa, che beneficeranno degli interventi, con le comunità locali, possono trovare, dal confronto, comune beneficio. Per meglio definire gli interventi e le loro conseguenze, comprendendo le necessità di chi vive i territori interessati e delle attività economiche, sia turistiche che rurali, le quali possono convivere beneficiando l'una dell'altra, promuovendo una sostenibilità ambientale effettiva, perché in contatto con i luoghi. Le tecniche mediative, in questo senso, propriamente integrate nell'agire dell'amministrazione pubblica e delle società, possono favorire questo processo. Gestendo il conflitto sociale ed ambientale, permettendo l'accesso ad un patrimonio informativo ampio e costruendo una convivenza tra comunità locali ed imprese turistiche ispirata dalla ricerca di percorsi di sviluppo condivisi, per ottenere benefici comuni e diffusi.

⁹² v. L. COMINELLI, E. CISCATO, S. LATTUILLE, *Environmental mediation and facilitation in Italy*, in S. Ali (a cura di) "Comparative and transnational dispute resolution", Routledge, 2023, p. 159.

⁹³ *Ibid.*

⁹⁴ Ivi, p. 160. Cfr. R. ORSUA, *Resolving climate change-related disputes through alternative modes of dispute resolution*, in "Asian Disp. Review", ANHKIA/HKIAC, 2022, p. 33.

⁹⁵ Realizzando gli obiettivi di informazione ambientale e partecipazione pubblica fissati dalla convenzione di Aarhus del 1998 ed all'obiettivo 16 dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

5. Conclusione

Gli avvenimenti, come quelli nella valle dello Shushicë, non sono fenomeni isolati, ma tensioni ricorrenti dove si confrontano modelli (e velocità) di sviluppo, sociale ed economico, differenti. Tra una dimensione rurale, legata al territorio, ed una turistica ed internazionale. È una contrapposizione “*urbanità-ruralità*”⁹⁶ che progressivamente si va accentuando, come già nel 1968 aveva osservato il filosofo Henry Lefebvre, che nel ‘diritto alla città’ (che attualmente, in un mondo iperconnesso, può leggersi anche, più generalmente, come ‘diritto al territorio’) criticava la conversione degli spazi (sia urbani che rurali) in “*valore d’uso*”⁹⁷. Perché plasmati sulle necessità dell’industria e la produzione, dunque su una domanda economica, e quindi progressivamente sottratti a chi li vive. Rendendo l’abitare una mera costruzione di *habitat*, funzionalizzati a necessità di profitto che non tengono in considerazione degli interessi sociali⁹⁸.

Queste riflessioni si dimostrano attualmente ancora valide se si osserva l’impatto del turismo sui territori e le città. Pertanto, il conflitto sullo Shushicë è generalmente significativo, non solo per l’Albania (ma pure per l’Italia e l’Europa), e mette in guardia sul rischio di uno sviluppo economico che non tiene conto delle comunità, dei loro interessi e bisogni. Le quali vengono private degli spazi di vita, facendo entrare i luoghi dell’abitare e l’ambiente “*nel valore di scambio e nelle merci*”⁹⁹. Ne risulta un processo che spezza i legami che uniscono la società, compromettendo la relazionalità e generando, di conseguenza, fragilità sociale e povertà, esclusione e marginalizzazione. Che sono i critici presupposti dei conflitti di prossimità, troppo spesso incompresi e che rappresentano una minaccia all’efficace sviluppo industriale, infrastrutturale ed economico.

Il diritto alla città pensato da Lefebvre, perciò, si presenta come la necessità di riappropriarsi della capacità progettuale e creativa sui territori per coloro che li vivono, chiedendo che si costruisca uno spazio di confronto comune, in cui possono incontrarsi differenti idee, interessi e necessità¹⁰⁰. Una dimensione in cui l’impresa che intende essere socialmente orientata, sostenibile, deve necessariamente inserirsi, affinché le sue azioni possano essere condivise, beneficiando dal confronto con la società civile.

⁹⁶ H. LEFEBVRE, *Il diritto alla città*, Ombre Corte, 2014, p. 74.

⁹⁷ Ivi, p. 85.

⁹⁸ Ivi, p. 66.

⁹⁹ H. LEFEBVRE, op. cit., p. 112.

¹⁰⁰ Ivi, p. 113. Cfr. G. MENEGUS, op. cit., p. 100.

Per tutte queste ragioni, gli eventi ripercorsi rappresentano una preziosa opportunità di riflessione per il giurista. Che si trova coinvolto direttamente (più di quanto possa immaginare) da queste tensioni, in cui si manifesta l'evoluzione, proiettata nello spazio sociale, del diritto che, come ha insegnato il maestro Tullio Ascarelli, “non è mai un dato, ma una continua creazione della quale è continuo collaboratore l'interprete e così ogni consociato”¹⁰¹. Così, l'impegno per la sostenibilità, nella sua duplice declinazione ambientale e sociale, chiede una lettura giuridica che sia capace di interpretare il rapporto e le differenze nello sviluppo tra le comunità locali, le amministrazioni e le imprese (turistiche, per gli avvenimenti qui in esame, ma non solo). Immaginando, per la loro esistenza e crescita comune una relazione differente. Anche grazie ad approcci ed istituti che favoriscano il dialogo e la progettazione condivisa.

Indice bibliografico

a) Bibliografia;

- ASCARELLI T., *Antigone e Porzia*, in “Riv. Int. Fil. Dir.”, Giuffrè, Milano 1955.
- AVERARDI A., *Amministrare il conflitto: costruzioni di grandi opere e partecipazione democratica*, in “Riv. Trim. Dir. Pubbl.”, Giuffrè, Milano 2015, n. 4/2015.
- BAGLIANTI M., DANSERO E., *Politiche per l'ambiente. Dalla natura al territorio*, Utet Università, Novara 2011, p. 317.
- BARELLI U., I limiti alle energie rinnovabili con particolare riferimento alla tutela della biodiversità, in “Riv. Giur. Amb.”, Giuffrè, Milano 2014, n. 1/2014.
- BLASIUS J., *Gentrification und die Verdrängung der Wohnbevölkerung*, in R. Kecskes, M. Wagner, C. Wolf (a cura di) “Angewandte Soziologie”, VS Verlag für Sozialwissenschaften, Berlino (DE) 2004.
- BOGGIO L., PUNTO M., *Sostenibilità e responsabilità degli amministratori*, in “Giur. It.”, Utet Giuridica, Torino 2024.
- CALABRESI C., *ADR e giustizia sostenibile*, in “La Mediazione”, Roma 2023.
- CAMPOBASSO M., *Gli amministratori, il successo sostenibile e la pietra di Spinoza*, in “Banca Borsa”, Giuffrè, Milano 2024, n. 1/2024.
- CAPO G., *Libertà d'iniziativa economica, responsabilità sociale e sostenibilità d'impresa: appunti a margine della riforma dell'art. 41 della Costituzione*, in “Giust. Civile”, Giuffrè, Milano 2023, n. 1/2023.
- CASSESE S., La partecipazione dei privati alle decisioni pubbliche, in “Riv. Trim. Dir. Pubbl.”, Giuffrè, Milano 2007, n. 1/2007.
- CERRINA FERONI G., *Contesto e prospettive delle energie rinnovabili in Italia: tra diritto e politica*, in “Federalismi.it”, n. 13/2014, p. 15.
- CIRO A., TOSKA M., *Sustainable Tourism Development in Albania*, in “Annual Review of Territorial Governance in Albania”, Tirana (AL) 2018.

¹⁰¹ T. ASCARELLI, *Antigone e Porzia*, in “Riv. Int. Fil. Dir.”, Giuffrè, 1955, p. 765.

- CLARKE T., PETERSON T. R., *Environmental conflict management*, SAGE, Thousand Oaks (US)/Londra (UK) 2016.
- COMINELLI L., CISCATO E., LATTUILLE S., *Environmental mediation and facilitation in Italy*, in S. Ali (a cura di) "Comparative and transnational dispute resolution", Routledge, Abingdon (UK)/New York (USA) 2023.
- CONTE G., *L'impresa responsabile*, Giuffré, Milano 2018.
- DALLA BONTÀ S., *Conflitto e lite ambientale. Una definizione difficile. Mediazione e processo (civile) a confronto*, in "Riv. Giur. Amb.", Ed. Scientifica, Napoli 2021.
- DANOVI F., *Per uno statuto giuridico del mediatore*, in "Riv. Dir. Proc.", Cedam, Padova 2011, n. 4/2011.
- DEGL'INNOCENTI F., *Rischio di impresa e responsabilità civile*, FUP, Firenze 2013.
- DELSIGNORE M., MERSINI M. *Gli strumenti per la composizione dei conflitti ambientali nella realizzazione delle infrastrutture per la crescita*, in "Giustizia Consensuale", Ed. Scientifica, Napoli 2023, n. 2/2023.
- DENOZZA F., *Due concetti di stakeholderism*, in "Rivista ODC", G. Giappichelli, Torino 2022, n. 1/2022.
- DENOZZA F., *Il conflitto di interessi tra soci e altri stakeholders*, in R. Sacchi (a cura di) "Il ruolo delle clausole generali in una prospettiva multidisciplinare", Giuffré, Milano 2021.
- DENOZZA F., *Sostenibilità e Corporate Governance nel nuovo contesto geopolitico*, in "Riv. Soc.", Giuffré, Milano 2023, n. 2-3/2023.
- DINI V., *La gestione dei conflitti ambientali: i procedimenti giudiziari e le procedure di mediazione*, in L. Musselli (a cura di) "La gestione dei conflitti ambientali. Nuove strategie e nuovi strumenti operativi", Napoli 2019.
- FANETTI S., *Energie rinnovabili: politiche e normative per superare le opposizioni locali ai nuovi impianti*, in "Riv. Giur. Amb.", Giuffré, Milano 2022, p. 775.
- FARÌ A., *La sussidiarietà orizzontale in materia ambientale: il ruolo dei privati e l'esercizio di funzioni pubbliche*, in "Riv. Quadr. Dir. Amb.", G. Giappichelli ed., Torino 2015, n. 3/2015.
- GENOVESE A., *La gestione ecosostenibile dell'impresa azionaria*, Il Mulino, Bologna 2023.
- GROSSI P., *La cultura del civilista italiano. Un profilo storico*, Giuffré, Milano 2002.
- HARTMANN.PRAUDEAU A., *Out of the spiral of conflict*, Springer, Wiesbaden (DE) 2022.
- HELLBRÜCK J., KALS E., *Umweltpsychologie*, Springer, Wiesbaden (DE) 2012.
- HITAJ E., *Environmental protection under the Albanian domestic legislation*, in "European Scientific Journal", ESI, San Cristóbal de La Laguna (ES) 2015, n. 1/2015.
- KOCHSKÄMPER E. et al., *Participation for effective environmental governance? Evidence from water framework directive implementation in Germany, Spain and United Kingdom*, in "JEM", Elsevier, Amsterdam (NL) 2016.
- LEFEBVRE H., *Il diritto alla città*, Ombre Corte, Verona 2014.
- LUBIAN F., *La sostenibilità come clausola generale: una prospettiva comparata*, in "NGCC", Cedam, Padova 2024, n. 3/2024.
- LUCARELLI P., RISTORI L., *I contratti commerciali di durata. Crisi di cooperazione e governo del cambiamento*, UTET Giuridica, Milanofiori Assago (MI) 2016.

- LUCARELLI P., *Sostenibilità e benessere: un'endiadi ancora da esplorare nella realtà dell'impresa*, in P. Lucarelli, A. Santoni (a cura di) "Questione Ambiente. Itinerari giuridici per l'impresa", Pacini Giuridica, Pisa 2024.
- LUISO F. P., *La conciliazione nel quadro della tutela dei diritti*, in "Riv. Trim. Dir. e Proc. Civ.", Giuffré, Milano 2004, n. 4/2004.
- MARTINOLI R., *Tutela dell'ambiente e ADR: profili ricostruttivi della mediazione e facilitazione ambientale*, in "Resp. Civ. Prev.", Giuffré, Milano 2024, n. 3/2024.
- MENEGUS G., *Appunti per un governo della città turistica*, in "IPOF", CNR, Roma 2024, n. 1/2024.
- OCCHILUPO R., PALUMBO G., SESTITO P., *Le scelte di localizzazione delle opere pubbliche: il fenomeno Nimby*, in F. Balassone e P. Casadio (a cura di) "Le infrastrutture in Italia: dotazione, programmazione, realizzazione", Banca d'Italia, Roma 2011.
- ORSUA R., *Resolving climate change-related disputes through alternative modes of dispute resolution*, in "Asian Disp. Review", ANHKIA/HKIAC, Hong Kong (HKG) 2022.
- PETRACHI M., *La tutela dell'ambiente nel prisma della transizione ecologica*, G. Giappichelli Ed., Torino 2023.
- PORTALE G. B., *La Corporate Social Responsibility alla ricerca di effettività*, in "Banca Borsa", Giuffré, Milano 2022, n. 6/2022.
- PRIFTI A., ZENELAJ E., *Challenges towards sustainable tourism for regional development of Vlore Region*, in "EJSD", ECSDEV, Roma 2013, pp. 287 e ss.
- RAVENSCROFT D., *Mediation and confidentiality*, in "Asian Disp. Review", ANHKIA/HKIAC, Hong Kong (HKG) 2015.
- RENNA M., *I principi in materia di tutela dell'ambiente*, in "Riv. Quadr. Dir. Amb.", G. Giappichelli Ed., Torino 2012, n. 1-2/2012.
- SANTONI A., *Adeguatezza degli assetti organizzativi d'impresa e gestione del rischio ambientale*, in "Questione Ambiente", Pacini Giuridica, Pisa 2024.
- SEMI G., *Breve manuale per una gentrificazione carina*, Mimesis, Sesto San Giovanni (MI) 2023.
- SLOVIC P., *Perception of Risk*, in "Science", AAAS, Washington DC (USA) 1987, p. 285.
- STELLA RICHTER M., *Long-terminism*, in "Riv. della Società", Giuffré, Milano 2021, n. 1/2021.
- TOMBARI U., *Corporate Social Responsibility (CSR), Environmental Social Governance (ESG) e scopo della società*, in "Riv. Dir. Comm.", CEDAM, Padova 2021, n. 2/2021.
- TOMBARI U., *Lo "scopo della società": significati e problemi di una categoria giuridica*, in "Riv. Soc.", Giuffré, Milano 2023, n. 2-3/2023.
- WALKER T., *Der Stakeholderansatz als Fundament der CSR-Kommunikation*, in P. Heinrich (a cura di) "CSR und Kommunikation", Springer, Berlino (DE) 2018.
- WESTLUND H., NILSSON E., *Measuring enterprises' investments in social capital – a pilot study*, 43rd Congress of European Regional Science Association "Peripheries, Centres, and Spatial Development in the New Europe", 27th – 30th August 2003, Jyväskylä (FI).

b) *Sitografia;*

- BALFIN, *Intesa Sanpaolo Bank Albania finances with € 26 million the construction of Green Coast Hotel -MGallery Collection*, in <https://balfin.al/>, 10 Settembre 2024.
- ECOALALBANIA, *The Court of Appeals confirms the verdict for the cancellation of Poçëm Hydropwer plant in Vjosa river*, in “EcoAlbania”: <https://ecoalbania.org/>, 24 Luglio 2024.
- ELIA C., *La battaglia per la valle dello Shushica*, in “Osservatorio Balcani e Caucaso”: <https://www.balcanicaucaso.org/>, 5 Luglio 2024.
- INTESA SANPAOLO, *SRM: Albania, il comparto turistico volano per lo sviluppo*, in <https://group.intesasnpaolo.com/it/>, 4 Dicembre 2023.
- MCVEIGH K., *‘The hydropower goldrush’: how Europe’s first wild river national park saw off the dams*, in “The Guardian”: <https://www.theguardian.com/europe>, 22 Marzo 2023.
- OSSERVATORIO BALCANI E CAUCASO, *Albania: ambientalisti e comunità scientifica contro la diga sul fiume Vjosa*, in “Osservatorio Balcani e Caucaso”: <https://www.balcanicaucaso.org/>, 27 febbraio 2020.
- PROFUMI E., *Il Recovery Plan? Una grande occasione in cui i cittadini sono relegati a semplici spettatori*, in “EconomiaCircolare.com”: <https://economycircolare.com/>, 9 giugno 2021.
- RES PUBLICA, *Nis debati gjyqësor për HEC-et në Shushicë: Komuniteti dhe shoqëria civile kundër ndërtimit të paligjshëm të HEC-eve në Parkun Kombëtar të Vjosës*, in “EcoAlbania”: <https://ecoalbania.org/>, 6 Giugno 2024.
- TALIGNANI G., *‘Ci rubano l’acqua per il turismo di massa’. A rischio uno degli ultimi fiumi selvaggi d’Europa*, in “La Repubblica”: <https://www.repubblica.it/>, 27 Luglio 2024.

c) *Giurisprudenza;*

- Gjykata e Apelit Administrativ Tiranë, Vendimi nr. 1240/2024.
- Corte Cost., Sent. n. 62/2005.
- Corte Cost., Sent. n. 85/2013.
- *Milieudefensie et al. v. Royal Dutch Shell*, Hague, NL, District Court, 26 maggio 2021.

d) *Studi e reports.*

- COMITATO CORPORATE GOVERNANCE, *Codice di Corporate Governance*, Banca d’Italia, Gennaio 2020.
- Libro Verde della Commissione delle Comunità Europee, COM (2001) 366.
- MIGHELI M., *Il valore degli ‘intangibili’ e del capitale relazionale per un’impresa: inquadramento teorico, evidenze empiriche, analisi econometriche*, in “Working paper on knowledge society”, Fond. Adriano Olivetti, n. 2/2012.
- Rapporto UE sull’Acquis comunitario dell’Albania 2023.
- UNECE, *Albania. Environmental Performance Reviews. Highlights*, United Nations.